

## **DISPENSA N.4**

18 ottobre 2013

### **Esercitazione applicativa: IL CICLO LEGISLATIVO 1997-2001 E GLI EFFETTI DELLA LEGGE COSTITUZIONALE N. 3/2001**


# POLITICHE DELLE RIFORME IN PROSPETTIVA STORICA

REGIONI a  
STATUTO  
ORDINARIO

POTERI  
AMMINISTRATIVI  
delle REGIONI

ULTERIORE  
RAFFORZAMENTO  
DEI POTERI  
AMMINISTRATIVI  
delle REGIONI

RIFORMA della  
COSTITUZIONE



RIFORMA  
SANITARIA

RIFORME  
AMMINISTRATIVE  
della SANITA'

RIFORMA  
DEI SERVIZI  
SOCIALI


RIFORMA degli  
ENTI LOCALI

RIFORMA delle  
COOPERATIVE SOCIALI

RIFORMA del  
VOLONTARIATO  
ORGANIZZATO

# ***PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Processi istituzionali delle “Leggi Bassanini”***

MASSIMO  
DECENTRAMENTO  
AMMINISTRATIVO  
COMPATIBILE CON  
LA COSTITUZIONE



Per ogni materia:

- oggetto
- compiti dello Stato
- conferimento alle regioni

**1997/1998**  
**LE “LEGGI BASSANINI”:**  
***Alcuni significati/chiave***

- SECONDA FASE NEL PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO DELLE REGIONI NEL SISTEMA AMMINISTRATIVO ITALIANO
- INFLUENZA SUI MODI DI ESPRIMERE LA FUNZIONE LEGISLATIVA NELL’ORDINAMENTO POLITICO ITALIANO
- DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI “SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA”
- ULTERIORE DEFINIZIONE DEL SISTEMA DEI “SERVIZI SOCIALI” NELL’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE ITALIANO
- INTRODUZIONE PER VIA LEGISLATIVA DEL PRINCIPIO DELLA “SUSSIDIARIETA”

## ***Decreto Legislativo 112/1998 sul CONFERIMENTO DI POTERI DALLO STATO ALLE REGIONI***

- **OGGETTO art. 1**
  
- **MATERIE:**
  - SVILUPPO ECONOMICO e PRODUZIONE
  - TERRITORIO, AMBIENTE
  - SERVIZI alla PERSONA e alla COMUNITA'
  - ISTRUZIONE SCOLASTICA
  - POLIZIA AMMINISTRATIVA
  
- **ruolo dello STATO art. 4**
  
- **ruolo delle REGIONI art. 3**
  
- **ENTI LOCALI**
  - “TERRITORI ADEGUATI” art. 3

# **Decreto Legislativo 112/1998 sul MATERIE**

**SVILUPPO ECONOMICO  
e PRODUZIONE**

Artt. 11, 12

**TERRITORIO  
AMBIENTE**

Artt. 51, 52

**SERVIZI ALLA PERSONA e  
alla COMUNITA'**

- **TUTELA della SALUTE:** artt. 112-127
- **SERVIZI SOCIALI:** artt. 128-134
- **ISTRUZIONE SCOLASTICA:** artt. 135-139
- **FORMAZIONE PROFESSIONALE:** artt. 140-147
- **BENI e ATTIVITA' CULTURALI:** artt. 148-155
- **SPETTACOLO:** art. 156
- **SPORT:** art. 157

**POLIZIA AMMINISTRATIVA**


Art. 158

## **NUOVA FASE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO: DLGS 112/1998**

- **SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA  
COMUNITA':**

- **TUTELA DELLA SALUTE (art. 112-127)**

- **SERVIZI SOCIALI (art. 128-134)**



PER SERVIZI SOCIALI SI INTENDONO TUTTE LE ATTIVITA' RELATIVE ALLA PREDISPOSIZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI, GRATUITI E A PAGAMENTO, O DI PRESTAZIONI ECONOMICHE DESTINATE A RIMUOVERE E SUPERARE LE SITUAZIONI DI BISOGNO E DI DIFFICOLTA' CHE LA PERSONA UMANA INCONTRA NEL CORSO DELLA SUA VITA, ESCLUSE SOLTANTO QUELLE ASSICURATE DAL SISTEMA PREVIDENZIALE E DA QUELLO SANITARIO, NONCHE' QUELLE ASSICURATE IN SEDE DI AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

- **ISTRUZIONE SCOLASTICA (art. 135-139)**


- **FORMAZIONE PROFESSIONALE (art. 140-147)**

- **BENI E ATTIVITA' CULTURALI (art. 148-155)**


- **SPETTACOLO (art. 156)**

- **SPORT (art. 157)**

## ***IL SISTEMA DI WELFARE IN ITALIA: COMPONENTI DOPO LA RIFORMA***



## **DISTRIBUZIONE PIU' ANALITICA DEL SISTEMA DI WELFARE IN ITALIA:**



## **LA MODIFICAZIONE DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE Legge Costituzionale n. 3 2001**

<i>PRECEDENTE TESTO del 1948</i>	<i>NUOVO TESTO del 2001</i>
Art. 114 La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.	<p><b>La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.</b></p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono <b>enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni</b> secondo i principi fissati dalla Costituzione.</p> <p>Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.</p>

Per approfondimenti:

Paolo Ferrario, "Dalla Legge 328/00 a oggi: riforma costituzionale e Piano nazionale dei servizi sociali" (primo saggio), in Prospettive sociali e sanitarie n. 3 2002, pag. 1-5

<i>PRECEDENTE TESTO</i> <i>del 1948</i>	<i>NUOVO TESTO</i> <i>del 2001</i>
<p>Art. 117</p> <p>La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:</p> <p>ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;</p> <p>circoscrizioni comunali;</p> <p>polizia locale urbana e rurale;</p> <p>fiere e mercati;</p> <p>beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;</p> <p>istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;</p> <p>musei e biblioteche di enti locali;</p> <p>urbanistica;</p> <p>turismo ed industria alberghiera;</p> <p>tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;</p> <p>viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;</p> <p>navigazione e porti lacuali;</p> <p>acque minerali e termali;</p> <p>cave e torbiere;</p> <p>caccia;</p> <p>pesca nelle acque interne;</p> <p>agricoltura e foreste;</p> <p>artigianato.</p> <p>Altre materie indicate da leggi costituzionali.</p> <p>Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.</p>	<p>La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.</p> <p>Lo Stato ha <b>legislazione esclusiva</b> nelle seguenti materie:</p> <p>A) Politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;</p> <p>b) immigrazione;</p> <p>c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;</p> <p>d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;</p> <p>e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;</p> <p>f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;</p> <p>g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;</p> <p>h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;</p> <p>i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;</p> <p>l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;</p> <p>m) determinazione dei <b>livelli essenziali delle prestazioni</b> concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;</p> <p>n) norme generali sull'istruzione;</p> <p>o) <b>previdenza sociale</b>;</p> <p>p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;</p> <p>q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;</p> <p>r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;</p> <p>s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.</p>

<i>PRECEDENTE TESTO del 1948</i>	<i>NUOVO TESTO del 2001</i>
Art. 117	<p>Sono materie di <b>legislazione concorrente</b> quelle relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;</li><li>commercio con l'estero;</li><li>tutela e sicurezza del lavoro;</li><li>istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;</li><li>professioni;</li><li>ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;</li></ul> <p><b>tutela della salute;</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>alimentazione;</li><li>ordinamento sportivo;</li><li>protezione civile;</li><li>governo del territorio;</li><li>porti e aeroporti civili;</li><li>grandi reti di trasporto e di navigazione;</li><li>ordinamento della comunicazione;</li><li>produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;</li><li>previdenza complementare e integrativa;</li><li>armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;</li><li>valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;</li><li>casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;</li><li>enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.</li></ul> <p><b>Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.</b></p> <p><b>Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.</b></p> <p>....</p>

***PUNTI CHIAVE della***  
***RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE***  
**Legge Costituzionale n. 3 2001**  
confermata dal referendum del 7 ottobre 2001

- COMUNI, PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANE E REGIONI SONO **ENTI AUTONOMI** CON PROPRI STATUTI, POTERI E FUNZIONI
  
- **STATO**: LEGISLAZIONE ESCLUSIVA NELLE MATERIE CHE RICHIEDONO UNA NECESSARIA UNITARIETÀ NAZIONALE (POLITICA ESTERA; POLITICHE MIGRATORIE; DIFESA; FORZE ARMATE; SICUREZZA; MONETA; CITTADINANZA; PREVIDENZA SOCIALE; NORME GENERALI SULL'ISTRUZIONE; ECC.) ED ANCHE LA:


**“DETERMINAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI CONCERNENTI I DIRITTI CIVILI E SOCIALI CHE DEVONO ESSERE GARANTITI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE”**

- **LEGISLAZIONE CONCORRENTE** FRA STATO E REGIONI IN ALCUNE MATERIE FRA CUI:
  - ISTRUZIONE, SALVA L'AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CON ESCLUSIONE DELLA ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
  - TUTELA DELLA SALUTE
  - PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA

**“NELLE MATERIE DI LEGISLAZIONE CONCORRENTE SPETTA ALLE REGIONI LA POTESTÀ LEGISLATIVA, SALVO CHE PER LA DETERMINAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI, RISERVATA ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO “**

- **REGIONI**: POTESTÀ LEGISLATIVA IN RIFERIMENTO AD OGNI MATERIA NON ESPRESSAMENTE RISERVATA ALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO

## LA POTESTA' LEGISLATIVA DOPO LA RIFORMA COSTITUZIONALE del 2001 3 SFERE DI REGOLAZIONE NORMATIVA



Per approfondimenti:

Paolo Ferrario, "Dalla Legge 328/00 a oggi: riforma costituzionale e Piano nazionale dei servizi sociali" (primo saggio), in Prospettive sociali e sanitarie n. 3 2002, pag. 1-5

# LA REGOLAZIONE DEI **SERVIZI SOCIALI** DOPO LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE



**QUINDI:  
REGOLAZIONE CONDIVISA FRA  
REGIONI E COMUNI**

# LA REGOLAZIONE DEI **SERVIZI SANITARI** DOPO LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

